

## **Errore del giudice nell'individuazione delle conseguenze del sinistro, ricorso per cassazione**

*In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la doglianza avente ad oggetto l'eventuale errore del giudice nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituendo tale operazione il risultato di una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata; al contrario, è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l'ipotetico errore commesso, in un momento logicamente precedente, nell'individuazione della regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso (fattispecie in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale).*

NDR: in tal senso Cass. 28/09/2021 n. 26231, 10/04/2019 n. 9985 e 10/02/2020, n. 7760.

### **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.1.2024, n. 1037**

*...omissis...*

#### **Fatti di causa**

Zo.Lu. conveniva innanzi al Tribunale di Bergamo So.Gr. e XX Insurance s.p.a. esponendo: -che in data 22.03.2011, alle ore 18.15, a bordo della sua motocicletta *omissis* stava percorrendo la strada provinciale 183 nel tratto di competenza del Comune di Filago con direzione Capriate San Gervasio Madone nell'intento di tornare a casa dal lavoro; che, mentre si accingeva a superare l'autovettura che lo precedeva, una Peugeot 207 targata ---, condotta e di proprietà di So.Gr., quasi ferma ed incolonnata nel traffico, senza attivare alcun dispositivo di direzione, effettuava una repentina manovra di sorpasso andando a collidere con la sua motocicletta; che, a seguito dell'impatto, era trasportato in via d'urgenza in prognosi riservata al Policlinico sito in Ponte San Pietro ove rimaneva sino al 28.03.2011. Lamentava che la compagnia assicuratrice aveva formulato un'offerta reale del tutto incongrua e relativa al solo danno materiale, rifiutandosi di pagare il danno fisico poiché, a suo dire, risarcito dalla rendita Inail erogata per l'infortunio in itinere, ed instava quindi

per il risarcimento del danno biologico da perdita della capacità lavorativa generica, per il danno morale ed esistenziale, nonché per il danno da incapacità lavorativa specifica.

Si costituiva resistendo la compagnia assicurativa. So.Gr. era dichiarato contumace.

Con sentenza del 19/12/2018 il Tribunale di Bergamo ravvisava un pari concorso di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro; liquidava il risarcimento del danno da invalidità temporanea e da invalidità permanente tenuto conto del concorso di colpa, per cui riteneva tali voci di danno già integralmente coperte dall'acconto versato in data 5.12.2017 dalla compagnia assicuratrice e dalla rendita erogata dall'INAIL; nulla riconosceva a titolo di personalizzazione del danno ed a titolo di invalidità lavorativa specifica.

Avverso tale decisione Zo.Lu. proponeva appello. Si costituiva resistendo VV Assicurazioni s.p.a., già XX Insurance s.p.a.

Con sentenza n. 736/2022 del 16/06/2022 la Corte d'Appello di Bergamo rigettava l'appello.

Avverso la sentenza Zo.Lu. propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso VV Assicurazioni s.p.a. Sebbene ritualmente intimato So.Gr. non ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il PM non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., giusta il quale la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.>> Lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, che si è limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, senza nemmeno ammettere le prove istruttorie richieste e rigettate in primo grado.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <<Violazione dell'art. 2054 e 2043 cod. civ. in tema di circolazione di veicoli e risarcimento per fatto illecito, dell'art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova, dell'art. 2733 cod. civ. in tema di confessione giudiziale e 116 cod. proc. civ. in tema di valutazione delle prove, in relazione al motivo di cui al n. 3, dell'art. 360 cod. proc. civ.>> Svolge plurime censure della sentenza impugnata, lamentando: a) che la sentenza ha applicato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, facendo mal governo delle risultanze probatorie ed erroneamente pervenendo ad affermare <<che non sia possibile formulare una convincente ipotesi di ricostruzione del sinistro e che dunque debba essere applicata la presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 cod. civ.>>; b) che invece l'esame delle condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, poste a confronto tra loro, non giustifica una ripartizione equivalente di responsabilità, bensì una attribuzione di responsabilità esclusiva o comunque prevalente (non inferiore all'80%) in capo al Sonzogni; c) che quindi, essendo invero stata raggiunta la prova di esclusiva ovvero prevalente responsabilità a carico del Sonzogni per la propria specifica condotta di guida, la sentenza impugnata risulta illogica e pronunciata in violazione dell'art. 2054 cod. civ. Lamenta altresì che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e, conseguentemente, dell'art. 2054 cod. civ., nonché, in ogni caso, <<con un procedimento deduttivo manifestamente implausibile nel percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze>> (p. 11 ricorso). Difatti, il giudice di appello avrebbe dovuto dar conto, in termini chiari e congrui, dell'efficacia attribuita a ciascun mezzo di prova disponibile, nonché, soprattutto, della scelta <<operata tra i diversi dati probatori, specie se si considera quanto emerso dalle prove testimoniali>> (p. 11 ricorso).

3. Con il terzo motivo, articolato in più censure, il ricorrente deduce <<Violazione dell'art. 2054 e 2043 cod. civ. e correlata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di valutazione delle prove, in relazione al motivo di cui al n. 5, dell'art. 360 cod. proc. civ.>>. Censura la sentenza gravata là dove ha ommesso di motivare la decisione di non rimettere la causa in

istruttoria, come invece richiesto, al fine di accogliere le prove indicate dall'odierno ricorrente, allora appellante, anche nel giudizio di appello, così violando il diritto alla prova costituzionalmente garantito ed omettendo di esaminare e valutare circostanze che, se invece apprezzate, avrebbero determinato un convincimento del giudice diverso da quello che ha portato al rigetto dell'appello. Sostiene che il giudice di appello, violando il diritto della parte alla prova, è incorso in contraddizione, perché per un verso ha negato la prova offerta, per altro verso ha imputato alla parte di non aver assolto l'onere probatorio di provare i fatti costitutivi delle domande, ed è altresì incorso in una omissione che integra il vizio di cui art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

3.1. Rileva altresì che la corte bresciana è inoltre incorsa in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., specificatamente là dove: (i) incorrendo nello stesso errore del Tribunale, ha ommesso di esaminare (o ha esaminato in modo inadeguato) i documenti versati in atti da parte appellante in merito alla dinamica del sinistro ed alla responsabilità del Sonzogni nella causazione del sinistro de quo; (ii) si è astenuta, adducendo motivazioni aprioristiche ed erronee o addirittura non motivando affatto (anche in questo caso, al pari del Tribunale di Bergamo), dal tenere in debita considerazione le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio; (iii) ha ommesso di trarre qualsiasi debita conseguenza dall'atteggiamento ammissivo in processo ex art. 115 cod. proc. civ. del Sonzogni; (iv) non ha infine tenuto conto delle plurime contraddizioni presenti nella sentenza di primo grado.

3.2. Deduce in particolare (p. 24 ricorso) che << Il sig. So.Gr. confermava, in sede penale con le proprie dichiarazioni in sede penale (cfr. copia verbale udienza penale) ed in sede civile attraverso la mancata comparizione all'esperito interrogatorio formale nei suoi confronti tutte le circostanze di fatto che sono alla base della domanda di condanna>>.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia <<Violazione degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. in tema di danno non patrimoniale, in relazione al motivo di cui al n. 3, dell'art. 360 cod. proc. civ.>>. Ritene la sentenza di secondo grado viziata sotto il profilo del quantum debeatur perché, nonostante le risultanze dell'espletato ATP medico-legale, non ha riconosciuto alcuna personalizzazione del danno. Impugna altresì il passaggio motivazionale della sentenza (di cui a p. 16: <<Trattasi di esborsi da parte dell'assicuratore sociale che vanno posti in compensazione per poste omogenee (cfr. Cass. sezioni unite n. 12566/18)>>) con cui la corte d'appello ha posto in compensazione per poste omogenee le somme ricevute da esso ricorrente Zonca da parte dell'INAIL a titolo di infortunio in itinere; sostiene che la rendita corrisposta dall'Inail copre soltanto i riflessi di tipo patrimoniale, e non anche le voci di danno non patrimoniale.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia <<Violazione di legge per errata applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione al motivo di cui al primo comma, n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.>>. Censura l'impugnata sentenza nella parte in cui compensa tra le parti le spese di lite, affermandone la soccombenza reciproca (v. p. 17 della sentenza impugnata: <<nel caso concreto va dato atto che tra le parti esiste una reciproca soccombenza sia in ordine all'accertamento della responsabilità che in ordine alla quantificazione del danno>>); tale statuizione sarebbe errata, sia perché la accertata responsabilità del Sonzogni non giustifica una ripartizione equivalente di responsabilità, bensì una attribuzione di responsabilità esclusiva o comunque prevalente (non inferiore all'80%) in capo al medesimo che andava, pertanto, condannata al rimborso delle spese processuali sostenute, sia perché il pagamento da parte della compagnia assicurativa è stato effettuato soltanto in corso di giudizio, e pertanto sia il procedimento di ATP che quello successivo sono stati necessari dall'inerzia della controparte, che ha atteso l'esito dell'intera istruttoria (comprensiva di due CTU) per effettuarlo.

6. Il primo motivo è inammissibile.

Anzitutto va premesso che neppure è individuata la pretesa motivazione per relationem alla sentenza di primo grado ed anzi non è per nulla individuata la motivazione oggetto della critica. Inoltre, come emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza, la corte territoriale, lungi dal limitarsi a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, ha analiticamente riesaminato le risultanze istruttorie acquisite e, pur facendo riferimento alla presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., ha invero rilevato in concreto: a) che entrambe le parti sono incorse -e

sono pertanto state correlativamente sanzionate- nella medesima violazione, e cioè sorpasso in spregio all'art. 148 cod. strada; b) che entrambe le parti non sono riuscite a dare la prova liberatoria della propria responsabilità, come previsto dal comma 1 dell'art. 2054 cod. civ.; c) che quindi, in ultima analisi, il sinistro è stato concausato in maniera concorrente ed in misura paritaria dalla condotta tenuta da entrambi i conducenti nell'occorso.

6.1. La corte territoriale ha poi motivato, in maniera articolata e scevra da vizi logico-giuridici, il diniego di risarcimento di alcune voci di danno (personalizzazione, danno da incapacità lavorativa specifica, danno da lucro cessante), affermando che le stesse sono state invocate, ma del tutto non provate. La motivazione resa dalla corte di merito non è dunque meramente per relationem alla sentenza di prime cure, bensì autonoma e scevra da vizi logico-giuridici, dovendosi pertanto fare piena applicazione al caso di specie dell'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la doglianza avente ad oggetto l'eventuale errore del giudice nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituendo tale operazione il risultato di una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata; al contrario, è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l'ipotetico errore commesso, in un momento logicamente precedente, nell'individuazione della regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso (v. Cass., 28/09/2021, n. 26231; Cass., 10/04/2019, n. n. 9985; Cass., 10/02/2020, n. 7760).

6.2. Il motivo è poi ulteriormente inammissibile, in quanto, in maniera eccentrica rispetto alla sua intestazione, e comunque in maniera generica, lamenta che non sarebbero state ammesse non meglio precisate prove.

7. Il secondo motivo è inammissibile. Come già questa Corte ha ripetutamente avuto modo di affermare, non può il ricorrente, sotto la formale invocazione dell'errore di diritto, sostanzialmente sollecitare questa Corte ad un riesame delle questioni di fatto e delle risultanze istruttorie acquisite, posto che un sindacato sul merito è precluso in sede di legittimità (Cass., 04/04/2017, n. 8758: <<È inammissibile il ricorso con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito>>; ed ancora: <<la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti>>: Cass., 06/03/2019, n. 6519; Cass., 28/11/2014, n. 25332). Granitico è inoltre l'orientamento secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex plurimis Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"). 7.1. Inoltre la censura relativa alla violazione dell'art. 2697 cod. civ. non viene dedotta secondo i criteri indicati, in motivazione espressa sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribaditi, ex multis, da Cass., 29/05/2018, n. 13395, secondo cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile

soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, solo entro i ristretti limiti del <<nuovo>> art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

7.2. Infine, il motivo è ulteriormente inammissibile, con specifico riferimento all'evocazione dell'art. 116 cod. proc. civ., atteso che la norma è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura - come nella specie - sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti, opponendo una diversa valutazione (Cass., 17/06/2013, n. 15107; Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867). Nella specie la violazione della norma sull'onere della prova non è dedotta secondo i criteri indicati e ribaditi, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598.

8. Il terzo motivo è inammissibile. La prima censura, quella con cui si lamenta che la corte di merito non abbia ammesso l'istruttoria sollecitata in appello è, per un verso, inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., giacché è ignoto di quali mezzi istruttori si fosse sollecitata l'ammissione (al riguardo si rileva che alle pp. 24 e ss. Del ricorso vengono riassunte alcune deposizioni testimoniali, senza tuttavia lo specifico riferimento al se, dove e quando si fosse sollecitata la valutazione sulle stesse da parte della Corte), per altro verso è ulteriormente inammissibile in quanto lo stesso ricorso enuncia che quella corte ebbe a ritenere superflue le istanze istruttorie e ciò nonostante omette di dire se in sede di precisazione delle conclusioni le istanze vennero riproposte.

8.1. L'ulteriore censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. viene proposta inammissibilmente, risolvendosi in una sollecitazione ad un riesame del merito della vicenda. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risulta inappropriato il riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., atteso che, come ribadito dalle Sezioni unite civili (cfr. Cass., Sez. Un., 20867/2020 poco sopra citata), per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione della norma medesima, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la pronuncia rammenta, poi, che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi individuati da Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054 (cui hanno fatto seguito, tra le tante, Cass., 03/10/2022, n. 20775; Cass., 25/05/2022, n. n. 16922).

8.2. Inammissibile è anche la censura dedotta ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che non tiene in adeguato conto l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. le già citate sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) che hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto (principi

costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze 22/09/2014, n. 19881, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici):

- a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile";
- b) il nuovo testo introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
- c) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie;
- d) la parte ricorrente dovrà indicare nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso; la censura formulata nel secondo motivo di ricorso risulta ampiamente irrispettosa di tali enunciati; non enuclea, fra l'altro, fatti storici realmente omessi nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti "decisivi" non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente.

8.3. La violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inoltre stata dedotta nonostante l'impugnata sentenza confermi per le stesse ragioni quella di primo grado, e dunque in violazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ. (Cass., 09/08/2022, n. 24508).

8.4. Infine, tutte le pregresse considerazioni consentono di ritenere inammissibile l'ulteriore censura che compone il motivo, secondo cui la corte di merito non avrebbe tenuto conto delle ammissioni del Sonzogni in ordine alla dinamica del sinistro, posto che sotto la formale invocazione, sotto questo profilo, dell'errore di diritto circa l'applicazione al caso di specie dell'art. 2054 cod. civ., si sollecita a questa Corte un riesame della quaestio facti, precluso in sede di legittimità.

9. Il quarto motivo è infondato. Per costante insegnamento di questa Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del <<valore punto>>, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità ed in relazione all'aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma <<solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale>> (Cass., 20/08/2018, n. 20795; Cass., 27/05/2019, n. 14364). Orbene, nel considerare il fatto che al danneggiato, ora ricorrente in cassazione, erano state mutate le mansioni lavorative, onde evitargli affaticamento ed usura sul lavoro, per cui non era configurabile la cd. cenestesi lavorativa e non vi era specifica prova che il

danno riportato venisse ad incidere sulla sfera funzionale e dinamico-relazionale, la corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi.

9.1 Il ricorrente propone inoltre ulteriori censure lamentando come la sentenza impugnata non abbia considerato e dunque non abbia risarcito il danno alla capacità lavorativa generica e specifica, nonché il danno morale ed il danno esistenziale.

Queste censure, prima ancora che infondate, dato che la corte di merito ha espressamente rigettato le relative domande risarcitorie in quanto non provate, sono inammissibili, non solo perché riferite a voci risarcitorie prospettate in maniera cumulativa e foriera di duplicazioni (v. Cass., 04/11/2020, n. 24473, per cui nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dall' art. 32 Cost.; v. anche Cass., 14/01/2014, n. 531), ma anche e lo si deve rilevare in via assolutamente preliminare perché il ricorrente non deduce se, come e quando le tematiche ad esse relative siano state prospettate ed idoneamente provate nei precedenti gradi di merito, con conseguente violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

10. Infine, la censura con cui il ricorrente si duole della compensazione, operata dalla corte di merito, dell'accertato credito aquiliano per danno biologico e quanto già erogato da INAIL per infortunio in itinere, è parimenti inammissibile, in quanto tutta la sua illustrazione si fonda sulla prospettazione di emergenze dello svolgimento del giudizio di merito, riguardo alle quali è totalmente inosservato l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il che preclude il sindacato in iure sotto i vari profili indicati.

11. Il quinto motivo è inammissibile. Si tratta di un <<non motivo>>, atteso che auspica un effetto che suppone l'accoglimento di alcuno dei motivi precedenti.

12. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

## PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.